

Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

p.zza Cavour n° 5

20121 Milano

alla c.a. Direzione Infrastrutture

Alba, 30 novembre 2017

Prot. n° 117

OGGETTO: Documento di consultazione 734/2017/R/gas – osservazioni.

Ci riferiamo a quanto in oggetto, per riportare le nostre osservazioni relativamente alla *Parte IV – Casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alla media di settore.*

Il documento di consultazione riporta, dal punto 12.7 al punto 12.9, l'osservazione di una *impresa distributrice* che evidenzia come l'attuale regolazione sulla rivalutazione delle *RAB depresse* presenti aspetti critici. Riteniamo l'osservazione degna di essere accolta, non tanto per l'effetto disincentivante che tale regolamentazione potrebbe avere sugli investimenti ante gara d'ambito, quanto per l'effetto penalizzante che determinerebbe in occasione delle competizioni per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione gas.

A nostro avviso, la successiva valutazione dell'Autorità riportata dal punto 12.10 al punto 12.16 non risulta esaustiva per il motivo che adiamo a descrivere.

L'individuazione delle cosiddette *Rab depresse* trae origine dalle segnalazione di operatori e associazioni circa le disparità che la delibera 159/08 ARG/gas determinò in fase di individuazione della RAB, il cui algoritmo si basava sulla raccolta dei dati patrimoniali storici delle diverse realtà societarie. La conclusione del procedimento di verifica conclamò questa disparità, attribuendola al diverso trattamento contabile degli oneri sostenuti per la realizzazione delle infrastrutture o dalla mancanza o incompleta raccolta dei dati contabili da attribuire al diverso orizzonte temporale di conservazione dei dati stessi (che l'art. 2220 del c.c. fissa in dieci anni mentre la regolazione tariffaria li prendeva in considerazione ben oltre tale limite).

Quindi, il concetto di *RAB depressa* si riconduce alla volontà di porre rimedio ai casi particolarmente penalizzati dall'applicazione delle regole della citata delibera.

Pag. 1 di 3

Reti Metano Territorio S.r.l.

Sede legale via Vivaro n° 2 – Sede amministrativa via San Rocco 1/3 – 12051 Alba (CN)

capitale sociale euro 20.200.000,00

www.retimt.it – posta certificata: retimt@pec.it – tel 0173 447711 – fax 0173 441104

c.f. / partita IVA 03666520048 – REA CN 307980

Va da sé che dal 2009, nota la regolamentazione, l'incremento o il decremento del valore della RAB originariamente individuata non presenta le disparità sopra menzionate.

Codesta Autorità riporta, ai punti 12.12 e 12.13, considerazioni di tipo patrimoniale che trovano applicazione al termine del primo periodo di affidamento, ossia al 12° anno. L'ulteriore valutazione che proponiamo è di tipo reddituale e ha ripercussione in fase di competizione per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione gas dell'ambito. E' il caso di un gestore che ambisca ad aggiudicarsi la gara relativa all'ambito nel quale è *incumbent*.

In fase di competizione il gestore uscente risulterebbe infatti ingiustamente penalizzato trovandosi nell'impossibilità di vedersi riconosciuti, ai fini del ricavo tariffario, tutti gli sforzi economici e finanziari effettuati dal 2009 per effetto degli investimenti sostenuti.

Sarebbe perfino penalizzato anche solo nei confronti di un altro gestore uscente che, nel medesimo periodo, avesse effettuato investimenti minori. Questo secondo operatore si troverebbe avvantaggiato avendo, per esempio, accumulato capacità finanziaria da utilizzare in fase d'offerta.

Tralasciare l'effetto reddituale generato dagli investimenti effettuati dal 2009 introduce una discriminazione per i gestori che non vedrebbero riconosciuti i propri investimenti, contravvenendo a quanto previsto dal combinato disposto della legge n° 481/95 e dell'art. 23 del D.Lgs 164/00 in forza del quale è demandato all'Aeegsi il potere di definire un sistema tariffario che, oltre a tutelare gli interessi di utenti e consumatori, garantisca agli operatori una congrua remunerazione del capitale investito.

Parrebbe un paradosso da un lato riconoscere che determinati soggetti hanno subito una penalizzazione reddituale per via dell'applicazione di norme tariffarie e porvi pertanto rimedio, dall'altro penalizzare redditualmente gli stessi soggetti che nel periodo successivo al 2009 hanno messo in atto comportamenti virtuosi (per esempio anticipando temporalmente gli obblighi in materia di investimenti nell'attività di misura) al fine di colmare il gap tariffario.

Pag. 2 di 3

Reti Metano Territorio S.r.l.

Sede legale via Vivaro n° 2 – Sede amministrativa via San Rocco 1/3 – 12051 Alba (CN)

capitale sociale euro 20.200.000,00

www.retimt.it – posta certificata: retimt@pec.it – tel 0173 447711 – fax 0173 441104

c.f. / partita IVA 03666520048 – REA CN 307980



segue lettera n° 117 del 30 novembre 2017

Chiediamo quindi che venga accolta la proposta dell'impresa distributrice esplicitata al punto 12.8. del DCO 734/2017/R/gas ossia: prevedere la rivalutazione del valore delle immobilizzazioni nette all'anno 2011 e sommare a tale valore rivalutato, ai fini della determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito, il valore netto delle immobilizzazioni nette dal 2012 all'anno di affidamento, determinato in continuità con le modalità di rendicontazione e trattamento attualmente previste.

Per eventuali chiarimenti potrete contattarci al n° 0173 447711 o scrivere alla casella di posta elettronica retimt@pec.it

Distinti saluti.

Reti Metano Territorio S.r.l.
Il Legale Rappresentante

Pag. 3 di 3